



Comune di  
Porza

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'IMPIEGO DI APPARECCHI BLOCCA RUOTA PER VEICOLI A MOTORE**

Il Municipio di Porza, richiamati:

- l'art. 54 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD);
- gli art. 15-17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante;
- la risoluzione municipale del 12 gennaio 2015 - no. 05/2015;

### **ORDINA**

#### CAPITOLO I

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1 Oggetto**

La presente Ordinanza disciplina l'uso da parte della Polizia intercomunale Ceresio Nord dell'apparecchio per immobilizzare i veicoli denominato "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchio).

#### CAPITOLO II

#### **Impiego**

##### **Art. 2 Autorizzazione**

<sup>1</sup>L'impiego dell'apparecchio è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comandante, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

<sup>2</sup>Il Comandante o il suo sostituto può ordinare l'impiego degli apparecchi in ogni tempo.

##### **Art. 3 Casistica**

<sup>1</sup>L'impiego dell'apparecchio è previsto in particolare quando:

- a) il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico);
- b) il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia Cantonale, lo stesso non può essere subito evacuato;
- c) il veicolo, oggetto di procedura contravvenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica e, previ accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
- d) il fermo del veicolo avviene su ordine di un'Autorità cantonale o federale;
- e) il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
- f) il veicolo viene lasciato sull'area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;
- g) vi sono seri indizi per dubitare che il veicolo venga usato in modo o per scopi illeciti;
- h) il conducente si rileva incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non possa assumerne immediatamente la guida (blocco cautelativo);
- i) il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale per cui è comminata una contravvenzione maggiore o uguale a Fr. 120.00, oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno Fr. 120.00.

<sup>2</sup>L'impiego di cui alla lettera i. è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.

<sup>3</sup>È escluso l'uso dell'apparecchio su aree di proprietà privata.

### CAPITOLO III **Procedura**

#### **Art. 4 Responsabilità e informazione**

<sup>1</sup>L'impiego dell'apparecchio avviene a cura e sotto la responsabilità dell'agente che lo applica, che ne verifica la corretta procedura ed il passaggio delle informazioni.

<sup>2</sup>Durante l'impiego dell'apparecchio le chiavi rimangono a disposizione presso la sede di servizio al fine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

#### **Art. 5 Blocco del veicolo**

<sup>1</sup>Prima dell'applicazione dell'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comandante.

<sup>2</sup>L'apparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e la catena di avviso, agganciata alla portiera del veicolo, lato conducente.

<sup>3</sup>Oltre che con la catena di cui sopra, l'utente del veicolo bloccato dovrà venir reso attento del provvedimento tramite l'applicazione dello speciale avviso scritto sul parabrezza del veicolo.

#### **Art. 6 Sblocco del veicolo**

<sup>1</sup>L'autoveicolo bloccato viene liberato su richiesta dell'avente diritto e previo ripristino/liquidazione dei motivi di cui all' art. 3, in particolare previo pagamento delle contravvenzioni previste e arretrate.

<sup>2</sup>Al momento dello sblocco il conducente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante l'avvenuta consegna del veicolo, così come lo stato dello stesso.

#### **Art. 7 Tassa amministrativa**

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di blocco è fissata a Fr. 80.00.

### CAPITOLO IV **Disposizioni finali**

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: Franco Citterio  
Il Segretario: Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 12 gennaio 2015 con risoluzione municipale no. 05/2015, esposta agli albi comunali dal 16 febbraio al 17 marzo 2015.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni della pubblicazione.